

Deliberazione n° 25

del 27/06/2024

# COMUNE VAL DI ZOLDO

PROVINCIA DI BELLUNO

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria di 1 convocazione - Seduta Pubblica

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI PER L'ANNO 2024.**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 18.00 nell'Aula Consiliare della Residenza Municipale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE

Eseguito l'appello, risultano:

Consiglieri		Pres	Ass	Consiglieri		Pres	Ass
1	DE PELLEGRIN CAMILLO	X		8	ROCCA MANOLO	X	
2	PELLEGRINI ROMANO	X		9	DORIGO GIUSEPPE	X	
3	ZANETTINI PAOLO (collegamento in videoconferenza)	X		10	DE COL FIORENZA	X	
4	BRUSTOLON ROBERTO	X					
5	DE MARCO JESSICA (collegamento in videoconferenza)	X					
6	FAIRTLOUGH AMAPOLA		X				
7	DAURU' ELISA (collegamento in videoconferenza)	X					
				TOTALI		9	1

Partecipa alla seduta il Dott. Giacomo D'Ancona in qualità di Segretario del Comune.

Il Dott. Camillo De Pellegrin nella sua veste di Sindaco assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'ordine del giorno.

### PARERI DI COMPETENZA

in ordine alla regolarità tecnica – parere: **FAVOREVOLE**

li,20/06/2024

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria  
Daniela De Fanti

in ordine alla regolarità contabile – parere: **FAVOREVOLE**

li,20/06/2024

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria  
Daniela De Fanti

Sindaco: passa la parola all'Assessore Fiorenza De Col.

Fiorenza De Col: illustra il presente argomento in base al testo della proposta di delibera e alla documentazione allegata, cui si rinvia per maggiori dettagli.

Più nello specifico l'Assessore Fiorenza De Col legge una relazione scritta.

Per quanto riguarda le utenze domestiche ci sono i parametri in base a cui definire quanto le famiglie devono pagare. In generale, se ci sono variazioni in aumento, sono aumenti molto modesti, di pochi Euro.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **PREMESSO CHE:**

- l'art. 1, comma 639, legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che comprende tra le sue componenti la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1 gennaio 2020, è abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

### **RILEVATO CHE:**

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, Legge n. 147/2013 "Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158";
- ai sensi dell'art. 1, comma 682, Legge 147/2013 "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1. i criteri di determinazione delle tariffe;
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”;

- ai sensi dell'art. 1, comma 683, Legge n. 147/2013 “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

- ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1 Legge n. 147/2013 “In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”;

- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, anche adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

- le tariffe del tributo Tari da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**VISTE** le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare:

- la Legge 205/2017 che, ai commi 527-528-529 e 530 dell'articolo 1, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;

- la Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif che ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) stabilendo le componenti tariffarie ai fini della determinazione delle entrate di riferimento, per uno sviluppo strutturato di un settore che parte da condizioni molto diversificate nel Paese, con l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti ed omogeneizzare le condizioni a livello nazionale;

- la Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif che ha approvato il nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, introducendo l'orizzonte temporale quadriennale e non più annuale per l'elaborazione del piano economico finanziario; questo metodo prevede un'attività di revisione biennale obbligatoria del piano economico finanziario per il biennio 2024 – 2025 in cui i costi sono riallineati ai dati risultanti dalle fonti contabili obbligatorie dell'anno (a-2);

- la Determinazione ARERA 4 novembre 2021, n. 2/DRif/2021 che approva gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/r/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la Deliberazione ARERA n. 389/2023/R/rif con cui l'Autorità ha definito regole e procedure per l'aggiornamento biennale (2024 - 2025) delle entrate tariffarie di riferimento, stabilendo in particolare specifiche misure per dare adeguata copertura ai maggiori costi sostenuti negli anni 2022 e 2023 a causa delle dinamiche inflazionistiche, anche tramite un aggiornamento del limite alla crescita annuale delle tariffe;

**RICHIAMATO** inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;

**VISTO** l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

**VISTO** l'art. 7 quater della Legge 23 maggio 2024 n. 67 che prevede, per il solo anno 2024, il differimento del termine per l'approvazione dei piani finanziari e delle tariffe Tari da parte dei Comuni al 30 giugno, in deroga a quanto stabilito dal comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021;

**VISTA** l'allegata scheda di determinazione delle tariffe del tributo TARI, per le utenze domestiche e non domestiche (allegato 1), determinate sulla base del piano economico finanziario revisionato per il biennio 2024-2025 e delle banche dati delle utenze al mese di giugno 2024, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2024, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, l. 27/12/2013, n. 147, adottata sulla base dei seguenti dati principali: la divisione dei costi tra la categoria delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è avvenuta, per la parte variabile, calcolando in via induttiva la quantità di rifiuti prodotta dalle attività mediante i coefficienti  $K_d$ , che si allinea alle percentuali per utenze non domestiche e domestiche, e per la parte fissa sulla base delle superfici;

**PRESO ATTO:**

- dei coefficienti  $K_a$ , per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti  $K_b$ ,

Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche contenuti nel prospetto di calcolo allegato alla presente deliberazione;

- che nell'anno 2024 l'Ente non si avvale della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kb, Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare, prevista dall'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**RITENUTO**, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato 1) alla presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 817 c.c. che definisce pertinenza la cosa che è caratterizzata dall'oggettiva destinazione a servizio od ornamento di altra cosa e dalla volontà del titolare della cosa principale (o di altro legittimato) orientata alla costituzione di un rapporto di complementarità e strumentalità tra le cose medesime, si stabilisce che l'unità immobiliare identificata come pertinenza sarà sottoposta alle stesse condizioni dell'unità immobiliare principale;

**CONSIDERATO** che il Regolamento TARI è stato da ultimo approvato con propria deliberazione n. 8 del 09/02/2023;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli espressi dal Responsabile Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

**CON** voti espressi in forma palese per alzata di mano, esito proclamato dal Sindaco: favorevoli 9, contrari nessuno, astenuti nessuno;

## **DELIBERA**

**1) DI DICHIARARE** la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;

**2) DI APPROVARE** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 come riportate nell'allegato tecnico (allegato 1) alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale dove sono evidenziati i criteri di calcolo per tipologia di utenza;

**3) DI DARE ATTO** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultanti dal Piano Economico Finanziario revisionato 2024-2025 con deliberazione approvata in data odierna, per l'importo complessivo di euro 525.179,00;

**4) DI DARE ATTO** che sull'importo del Tributo TARI si applica il tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19, d.lgs. 30/12/1992, n. 504, nella misura da ultimo comunicata dall'Amministrazione Provinciale di Belluno e pari al 5%, la cui riscossione avviene tramite il medesimo modello F24 con apposito codice tributo;

**5) DI DARE ATTO** che si procederà con separato atto alla variazione al bilancio di previsione 2024/2026 che si rende necessaria al fine di adeguarlo a quanto in esso stabilito, come previsto

dall'articolo 30, comma 5, ultimo periodo del D.L. n. 41/2021 per l'ipotesi in cui i provvedimenti relativi alla TARI siano approvati in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione;

**6) DI STABILIRE**, come previsto dall'articolo 10 del Regolamento TARI le scadenze di versamento:

- 16/10/2024 Scadenza prima rata TARI 2024;

- 16/12/2024 Scadenza seconda rata TARI 2024;

**7) DI STABILIRE** che l'unità immobiliare identificata come pertinenza sarà sottoposta alle stesse condizioni dell'unità immobiliare principale;

**8) DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Con successiva e separata votazione eseguita in merito in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito proclamato dal Sindaco: favorevoli 9, contrari nessuno, astenuti nessuno;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

dichiara questa delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Dopo tale punto esce il Consigliere Paolo Zanettini; presenti 8; assenti 2 (Paolo Zanettini, Amapola Fairtlough).

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Dott. Camillo De Pellegrin

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giacomo D'Ancona

---

### ***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE***

REG. ALBO Nr. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Messo Comunale attesta ai sensi dell'art. 32, 1° comma, della Legge 69/2009, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune in data odierna, per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi.

Val di Zoldo, addì

IL MESSO COMUNALE  
Luca Autiero

---

Il sottoscritto Segretario comunale

### **CERTIFICA**

che la presente deliberazione

- è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ come previsto dall'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, senza opposizioni o reclami;

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

- è divenuta ESECUTIVA il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Val di Zoldo, addì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giacomo D'Ancona